

# AMG ENERGIA SPA PALERMO

VIA AMMIRAGLIO GRAVINA, 2E - PALERMO

## DIREZIONE ENERGIA

**Titolo:**



Accordo quadro per lavori di Manutenzione Straordinaria sugli Impianti Elettrici interni in edifici di proprietà e/o pertinenza del Comune di Palermo

**Elaborato:**

Schema di Contratto - Capitolato Speciale d'Appalto

Commessa	Documento	Formato	Scala	Pagine	Tavola
---	---	A4	---	5+23	4

--	--	--	--	--	--

0	15/6/2016	Emissione	 Ing. Antonino Corso	 Ing. Vincenzo Gagliardo
Rev.	Data	Descrizione	Progettazione	Verifica



## CONTRATTO DI APPALTO

***Accordo quadro per lavori di Manutenzione Straordinaria sugli Impianti  
Elettrici interni in edifici di proprietà e/o pertinenza del Comune di Palermo***

## REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasedici, il giorno ..... del mese di .....  
in Palermo, nei locali della sede della società AMG ENERGIA S.p.A., siti in Via  
Ammiraglio Gravina n.2/E, alle ore .....

**SONO PRESENTI**

Galante Giampaolo nato a ..... il ..... che interviene nella qualità di presidente  
del Consiglio di Amministrazione e come tale Legale Rappresentante della società "AMG  
ENERGIA S.p.A." con sede in Palermo, Via Ammiraglio Gravina n.2/E, ove è  
domiciliato per la carica, capitale sociale di Euro 95.196.800,00 che interviene nella  
qualità di presidente del Consiglio di Amministrazione e come tale Legale Rappresentante  
della società "AMG ENERGIA S.p.A." con sede in Palermo, Via Ammiraglio Gravina  
n.2/E, ove è domiciliato per la carica, capitale sociale di Euro 95.196.800,00  
(novantacinquemilionicentonovantaseimilaottocento) interamente versato, codice fiscale  
o numero di iscrizione nel registro delle imprese di Palermo 04797170828, con i poteri  
conferitigli con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'8 Febbraio 2002 n.25 che  
in copia trovasi allegata con lettera "A" all'atto ai miei rogiti del ..... rep. ....  
registrato a ..... il ..... al n.....;

- il Sig....., nato a ..... il ....., Titolare  
dell'Impresa ....., con sede in .....  
(.....), Via ..... n....., ove è domiciliato per la carica, codice  
fiscale ....., iscritta al n. .... del REA di ....., così  
come risulta dal certificato di iscrizione rilasciato dalla Camera di Commercio Industria  
Artigianato Agricoltura di Palermo – Ufficio Registro delle Imprese in data  
....., che al presente si allega con lettera "A" in originale.

Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo,

**PREMETTONO**

- che, come risulta dal verbale ai miei rogiti del ....., rep. ...., registrato a Palermo il ..... al n. ...., la gara avente ad oggetto *"Accordo quadro per lavori di Manutenzione Straordinaria sugli Impianti Elettrici interni in edifici di proprietà e/o pertinenza del Comune di Palermo"* è stata aggiudicata provvisoriamente, con ogni riserva di legge e fatta salva l'approvazione da parte dell'organo di amministrazione dell'Azienda appaltante, all'impresa ..... con sede in ..... (.....), che ha presentato un'offerta con ribasso del .....% (..... per cento);
- che il Consiglio di Amministrazione dell' "AMG ENERGIA S.p.A." nella seduta del ...../2016 n. .... ha preso atto del verbale di gara ed ha approvato l'aggiudicazione dell'Accordo Quadro in favore della predetta impresa subordinatamente alla presentazione della documentazione prescritta e all'esito degli accertamenti di cui alle vigenti leggi antimafia;
- che l'esito della gara è stato pubblicato sulla GURS n....., del ....., all'Albo del Comune di Palermo dal ..... al ..... e all'Albo dell' "AMG ENERGIA S.p.A.";
- che, a garanzia dell'esatto adempimento dalle obbligazioni assunte, l'impresa ..... con sede in ....., ha costituito deposito cauzionale definitivo per € ..... (euro ..... ) mediante polizza fidejussoria n....., rilasciata da ..... in data ....., che rimane agli atti dell'Azienda appaltante;
- che l'impresa ..... con sede in ....., ha stipulato polizza assicurativa ai sensi dell'art. 30 comma 3 della Legge 109/94, per Euro ..... (.....) mediante polizza CAR n....., dell'assicurazione ..... di ..... emessa dall'Agenzia ..... in data ....., che rimane agli atti dell'Azienda appaltante;
- che dall'allegato certificato rilasciato dalla Camera di Commercio risulta il nulla osta ai fini dell'art.10 della legge 31 maggio 1965 n.575 e successive modificazioni e che pertanto, ai sensi dell'art.6 del D.P.R. n.252/1998, la certificazione è equiparata a tutti gli effetti alla comunicazione rilasciata dalla Prefettura, attestante l'insussistenza della causa di decadenza, divieto o sospensione di cui alla legge predetta n.575;

- che l'impresa ha presentato il piano delle misure sicurezza fisica dei lavoratori /piano sostitutivo di sicurezza;
- che, dopo l'espletamento di tutte le formalità propedeutiche, occorre procedere alla stipula del contratto.

Tutto ciò premesso, i componenti convengono e dichiarano quanto segue:

Art.1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art.2) L' "AMG ENERGIA S.p.A.", come sopra rappresentata, dà in appalto all'impresa ..... che, a mezzo del titolare accetta e si obbliga ad eseguire le opere relative a *"Accordo quadro per lavori di Manutenzione Straordinaria sugli Impianti Elettrici interni in edifici di proprietà e/o pertinenza del Comune di Palermo"* da effettuarsi nel rispetto delle modalità previste nello Schema di Contratto e Capitolato Speciale di Appalto, nel Piano per la sicurezza del cantiere, e nell'elenco prezzi unitari che si allegano con lettere "B", "C", "D" .

Art.3) Le condizioni e le modalità dell'appalto sono contenute nel bando di gara, del capitolato generale degli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici approvato con Decreto 19 aprile 2000 n. 145 che, benché non allegati, si richiamano espressamente e debbono considerarsi parte integrante del presente contratto.

Art.4) La durata indicata nella polizza fidejussoria citata in premessa deve intendersi puramente presuntiva e l'impresa appaltatrice si obbliga a compiere nei confronti della "....." di ..... che ha emesso la polizza fidejussoria tutti gli incombeni necessari per prolungare l'efficacia di essa, fino a due mesi dopo l'approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione dei lavori da parte dell'organo di amministrazione dell'Azienda appaltante.

Art.5) La durata indicata nella polizza CAR citata in premessa deve intendersi puramente presuntiva e l'impresa appaltatrice si obbliga a compiere nei confronti della "....." di ..... che ha emesso la polizza assicurativa tutti gli incombeni necessari per prolungare l'efficacia di essa, fino alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione da parte dell'Azienda appaltante.

Art.6) L'importo complessivo netto dei lavori da realizzare, tenuto conto della specificità dell'accordo quadro, è di Euro quattrocentomila/00 (quattrocentomila/00) oltre IVA.

Art.7) Il Signor ..... si impegna, nel caso di utilizzo parziale o totale della polizza fidejussoria in premessa richiamata, a ricostituire la stessa nella sua

integrità mediante l'integrazione di quella esistente o la costituzione di una nuova polizza fidejussoria.

Art.8) Con la stipula dell'Accordo Quadro, l'operatore economico aggiudicatario della presente procedura, di seguito Appaltatore, si impegna a stipulare accordi specifici relativi ai singoli eventi, ai sensi del CSA dell'Accordo.

Art.9) L'impresa dichiara di aver preso conoscenza delle condizioni locali, di quelle generali e particolari che possono avere influito nella determinazione del prezzo nonché delle condizioni contrattuali che possono influire nell'esecuzione delle opere e di avere giudicato i prezzi medesimi nel loro complesso remunerativi. L'impresa dichiara di possedere l'attrezzatura necessaria per l'esecuzione dei lavori indicata all'art.23 del C.S.A. del presente accordo-quadro.

Art.10) La durata complessiva dell'accordo quadro è quella stabilita dall'art.4 del capitolato speciale di appalto e si intende sino al raggiungimento dell'importo netto dell'appalto ovvero, a discrezione dell'azienda, trascorsi quattro anni dalla data della prima consegna parziale, indipendentemente dal raggiungimento dell'importo contrattuale.

Art.11) I pagamenti avverranno nel rispetto di quanto stabilito nel Capitolato Speciale d'appalto. La partecipazione alla gara comporta l'accettazione espressa di tutte le condizioni indicate dalla stazione appaltante negli atti di gara e in particolare anche della clausola, sopra riportata che, in sede contrattuale, autorizza AMG ENERGIA S.p.A., in deroga alle disposizioni di legge, a provvedere al pagamento delle fatture a 90 giorni dalla data di ricevimento delle stesse e previo riscontro della conformità delle prestazioni ricevute alle condizioni contrattuali."

Art.12) Per l'esecuzione del presente contratto le parti dichiarano di eleggere e mantenere domicilio come segue:

l'AMG Energia S.p.A., presso la sua sede in Palermo, via Ammiraglio Gravina n.2/E;  
l'impresa ..... presso la propria sede in ....., via .....  
....., ed in difetto presso la casa comunale di Palermo, dove potranno essere effettuate tutte le comunicazioni e le notificazioni. Il Foro di Palermo è competente in via esclusiva per tutte le controversie occasionate dal presente contratto e della sua esecuzione.

Art.13) Ai fini fiscali i comparenti dichiarano che il presente contratto è soggetto a IVA e pertanto va soggetto alla registrazione in misura fissa, ai sensi degli art. 5 e 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Art.14) Le spese, i diritti, le tasse e i compensi notarili relativi al presente atto e al verbale di gara e suoi conseguenziali, nulla escluso e compreso l'onere di pubblicità dei quotidiani ove necessaria, sono a carico dell'impresa ....., senza possibilità di rivalsa.

Il Signor ....., ai sensi dell'art.1341 comma 2 del codice civile, approva specificamente tutti gli articoli del presente contratto, nonché tutte le clausole contenute negli articoli da 1 a 35 del Capitolato Speciale d'Appalto come sopra allegato.

Art.15) Il Signor ..... dichiara che lo stesso riscuoterà, riceverà e quietanzerà le somme dovute in acconto o a saldo.

Art.16) L'AMG Energia SpA si avvarrà della clausola risolutiva di cui all'art.1456 Codice Civile e precisamente in caso di inadempienza nei confronti degli artt.10, 11, 24, 25, 27, 28,29 del Capitolato Speciale d'Appalto

## ***CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO***

**AMMINISTRAZIONE APPALTANTE: AMG ENERGIA S.p.A - Palermo**

### **NATURA DELL'OPERA:**

*“Accordo quadro per lavori di Manutenzione Straordinaria sugli Impianti Elettrici interni in edifici di proprietà e/o pertinenza del Comune di Palermo”*

### **CAPITOLO 1°**

**Oggetto ed ammontare dell'appalto**

**Disposizioni particolari riguardanti l'appalto**

### **CAPITOLO 2°**

**Prescrizioni Tecniche**

### **CAPITOLO 3°**

**Verifiche e prove**



## **Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO e CRITERI DI AGGIUDICAZIONE**

Il presente capitolato riguarda la conclusione di un accordo quadro a singolo operatore economico sul quale basare l'aggiudicazione di appalti specifici per (art. 54 del D.lgs 50/2016) di lavori di manutenzione straordinaria sugli Impianti Elettrici interni in edifici di proprietà e/o pertinenza del Comune di Palermo, che verranno aggiudicati durante il periodo di durata del medesimo Accordo Quadro, con le modalità di cui agli artt.4 e 9 del presente Capitolato.

Le indicazioni del presente Capitolato ne forniscono la consistenza quantitativa e qualitativa e le caratteristiche d'esecuzione.

Per quanto concerne il criterio di aggiudicazione si prevede la Procedura Aperta secondo le previsioni del bando di gara.

Il presente accordo quadro stabilisce:

- la tipologia di prestazioni affidabili elencate nell'elenco prezzi;
- la durata dell'accordo quadro;
- il tetto di spesa complessiva entro il quale possono essere affidati i lavori contemplati nell'elenco prezzi.

L'ammontare massimo delle prestazioni affidabili in base al presente accordo quadro è stabilito all'art.2 del presente capitolato.

La durata dell'accordo quadro è stabilita all'art.4 del presente capitolato.

Il presente capitolato stabilisce le condizioni che resteranno in vigore per il periodo di validità dell'accordo quadro e che regoleranno i successivi contratti.

## **Art. 2 - AMMONTARE DELL'ACCORDO QUADRO**

L'importo complessivo del presente accordo quadro è di netti € 400.000,00 (euro quattrocentomila e centesimi zero), oneri fiscali esclusi, per lavori a *misura comprensivi di oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta pari ad €8.000,00* con la seguente articolazione:

- |                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| • lavori categoria OS30 | € 365.000,00       |
| • lavori categoria OG3  | <u>€ 35.000,00</u> |
| Sommano € 400.000,00    |                    |

Tale importo è stimato sulla base del periodo di durata dell'Accordo Quadro e non sulla durata dei Contratti specifici.

Ai sensi dell'art.61 Comma4 e dell'allegato A del D.P.R. 207/2010 i lavori rientrano nella classifica II e la categoria prevalente è la OS30 (impianti elettrici, telefonici, televisivi, etc.).

L'impresa deve essere in possesso di qualifica adeguata ad eseguire i lavori nei limiti della classifica II per la categoria OS30 o in alternativa la OG3. Possono essere ammessi anche operatori in possesso della qualifica OG11 per la categoria OG11 prevalente.

## **Art. 3 - DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE**

Le opere che formano oggetto del presente appalto possono riassumersi come appresso:

- Installazione di sistemi per distribuzione di f.m. in edifici civili compresa esecuzione di canalizzazioni esterne e/o sottotraccia
- Installazione di impianti speciali quali impianti di chiamata, citofonici, etc.
- Installazione di corpi illuminanti di varia natura
- Realizzazione di quadri elettrici di distribuzione e di utenza
- Installazione di impianti di illuminazione interni ed esterni compresa esecuzione di canalizzazioni esterne e/o sottotraccia
- Installazioni di sistemi di antintrusione e videosorveglianza

#### **Art. 4 – DURATA E CONDIZIONI GENERALI DELL'ACCORDO**

Il presente accordo quadro, ai sensi dell'art.54 c1 del DLgs50/2016, avrà durata di ~~due~~ <sup>due</sup> anni, a decorrere dal momento della stipula del contratto tra l'Amministrazione e l'impresa aggiudicataria. Per "durata" dell'Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale AMG ENERGIA S.P.A. può aggiudicare il/i singolo/i appalto specifico/i .

La predetta stima è effettuata in ragione della previsione del fabbisogno dell'Azienda ed è determinata, al meglio delle possibilità e conoscenze attuali, sulle possibili attività effettuabili da parte della Committente nell'arco temporale di durata dell'Accordo Quadro. Detta stima, pertanto, non è in alcun modo impegnativa, né vincolante. L'aggiudicazione e la stipula dell'Accordo Quadro non sono fonte di alcuna obbligazione di AMG ENERGIA S.p.A. nei confronti dell'Appaltatore, costituendo l'Accordo Quadro unicamente la regolamentazione per l'aggiudicazione degli appalti specifici. L'Appaltatore, pertanto, non potrà pretendere in alcuna sede l'attivazione di alcun appalto specifico in nessuna misura.

Con la conclusione dell'accordo quadro, l'impresa aggiudicataria si impegna ad assumere i lavori che successivamente saranno richiesti ai sensi del presente capitolato speciale, entro il limite massimo di importo previsto ed entro il periodo di validità dell'accordo stesso.

L'Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di prorogare l'accordo per un massimo di mesi 6 (sei) dopo la scadenza finale, se ciò risultasse necessario per provvedere a interventi manutentivi che si rendessero necessari. La proroga dovrà avvenire nel limite di importo specificato all'art.2 .

La proroga dovrà avvenire alle stesse condizioni contrattuali e agli stessi prezzi previsti in sede di gara iniziale. L'impresa è obbligata ad accettare la proroga.

La stipula dell'accordo quadro non impegna in alcun modo la stazione appaltante ad appaltare lavori fino ai limiti di importo definiti dall'accordo stesso.

Nell'accettare i lavori sopra designati l'Appaltatore dichiara:

- a) - Di avere preso conoscenza dei regolamenti di scavo del Comune di Palermo e di tutte le vigenti Ordinanze Sindacali attinenti la materia e di impegnarsi a rispettarli senza eccezione alcuna;
- b) - Di avere accertato l'esistenza e la normale reperibilità sul mercato dei materiali da impiegare, in correlazione anche ai tempi previsti per la durata dei lavori;
- c) - Di aver valutato, nell'offerta di ribasso, tutte le circostanze ed elementi che influiscono tanto sul costo dei materiali, quanto sul costo della mano d'opera, dei noli e dei trasporti, nonché tutti gli oneri relativi unitamente a tutti gli ulteriori oneri di cui all'art.27 del presente capitolato;
- d) - Di avere considerato la distanza delle cave di prestito, aperte o da aprirsi, e le condizioni di operabilità delle stesse per la durata e l'entità dei lavori;

e) - Di avere considerato la distanza delle pubbliche discariche e le condizioni imposte dagli Organi competenti. In carenza, di essere nelle condizioni di poter fruire di discariche private, a distanze compatibili con l'economia dei lavori;

f) - Di aver tenuto conto, nella preparazione dell'offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori.

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile (e non escluse da altre norme del presente Capitolato) o che si riferiscono a condizioni soggette a revisioni.

Con l'accettazione dei lavori l'Appaltatore dichiara implicitamente di avere la possibilità, i tecnici, le maestranze ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione degli stessi secondo i migliori precetti dell'arte e con i più aggiornati sistemi costruttivi.

## **Art. 5 - TIPOLOGIA DELLE OPERE - NUOVI PREZZI**

La tipologia e la qualità delle opere, che formano oggetto dell'accordo-quadro, risultano dalle specifiche tecniche del presente capitolato, di cui formano parte integrante, salvo quanto verrà meglio precisato al momento dell'esecuzione da parte della direzione lavori.

L'Impresa avrà solo diritto al pagamento dei lavori che risultassero effettivamente eseguiti per ordine della Direzione, valutati con i prezzi offerti o quelli di elenco diminuiti del ribasso contrattuale.

In ogni modo, la presenza delle varie voci unitarie nell'elenco dei prezzi non impegna l'Amministrazione alle loro esecuzione in quanto l'Amministrazione stessa si riserva la più ampia facoltà di fare eseguire tra esse quelle necessarie nell'interesse dell'appalto, e ciò a suo insindacabile giudizio.

Occorrendo eventualmente lavori per i quali non fossero assegnati i relativi prezzi di elenco, ma sempre nell'ambito della tipologia dei lavori in questione, l'Appaltatore avrà egualmente l'obbligo di eseguirli e l'Amministrazione appaltante li pagherà con un nuovo prezzo per il quale verranno formulate opportune analisi e che verrà ufficializzato mediante verbale di concordamento da allegare al contratto. In tal caso l'Impresa avrà l'obbligo di fornire gli occorrenti materiali, mezzi d'opera ed operai, ai prezzi risultanti in elenco nei quali è compreso il beneficio dell'Imprenditore. Coi prezzi segnati in elenco per il nolo dei mezzi d'opera è compensata ogni spesa per il trasporto, attrezzatura completa, consumo di utensili e manutenzione in stato di servizio.

## **Art. 6 - OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEL REGOLAMENTO**

Per quanto non sia in contrasto con le condizioni stabilite dal presente Capitolato e dal contratto, l'esecuzione dell'appalto é soggetta, nell'ordine, all'osservanza delle seguenti statuizioni.

Si richiama in linea generale il DLgs 50/2016 e la Legge Regionale n°12/2016 che lo recepisce nel territorio della Regione Siciliana e inoltre:

a) Il D.P.R. 207/2010

b) Le Leggi, i decreti, i Regolamenti e le Circolari Ministeriali emanate e vigenti alla data di esecuzione dei lavori;

- c) Le leggi, i Decreti, i regolamenti e le Circolari emanate e vigenti, per i rispettivi ambiti territoriali, nella Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell'appalto, anche nel corso di esecuzione dei lavori.
- d) Le norme emanate dal C.N.R., dall'U.N.I., pur se non espressamente richiamate nel presente capitolato.

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente capitolato, dichiarerà di accettare incondizionatamente e di conoscere perfettamente tutte le leggi, i regolamenti, le norme e le disposizioni contenute nel presente capitolato.

#### **Art. 7 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELL'ACCORDO**

Fanno altresì parte integrante del contratto di accordo-quadro anche i seguenti documenti:

- a) Capitolato Speciale d'Appalto;
- b) Elenco dei Prezzi Unitari;
- c) Piano Operativo di Sicurezza e/o il Piano Sostitutivo di Sicurezza

#### **Art. 8 - CAUZIONE DEFINITIVA**

Ai sensi dell'Art.103-comma 1 del Codice l'Appaltatore è obbligato a costituire una denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento di lavori, di servizi e di forniture. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

#### **Art. 9 - CONSEGNA ED ESECUZIONE DEI LAVORI**

Ogni affidamento di lavori verrà comunicato all'impresa mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) o FAX a firma del Responsabile del Procedimento e si svolgerà con le seguenti modalità. Gli affidamenti verranno emessi ogni qualvolta l'Amministrazione ne avrà necessità e quindi tra un ordinativo ed il successivo potrà esservi un periodo di tempo senza alcuna attività di lavoro senza che l'appaltatore possa avanzare richieste di alcun tipo. Parallelamente, potrebbero essere emessi più ordinativi che prevedono lo svolgimento contemporaneo di lavori diversi.

Le modalità per l'esecuzione dei lavori previsti nei singoli affidamenti sono le seguenti.

- A) I lavori di ogni affidamento inizieranno successivamente alla sottoscrizione di apposito Verbale di Consegna dei lavori che verrà sottoscritto tra l'Impresa e il Direttore dei Lavori. Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito per la consegna di ogni singolo affidamento gli verrà assegnato un termine perentorio, oltre il quale l'Amministrazione avrà il diritto di procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempienza, di incamerare la cauzione definitiva e di affidare l'accordo-quadro al secondo classificato nella graduatoria di gara.
- B) Nel verbale di consegna verranno specificate le date di inizio ed i giorni assegnati per l'esecuzione dei lavori di quello specifico affidamento e verranno allegati il computo metrico comprendente l'insieme delle lavorazioni richieste ed ogni altro elemento (planimetrie, schemi elettrici, etc.) che la Direzione dei Lavori ritenesse utile per la buona riuscita dell'opera.
- C) Al termine dei lavori l'impresa darà comunicazione formale dell'avvenuta ultimazione e si procederà alla contabilizzazione delle opere eseguite in contraddittorio tra l'impresa stessa e la Direzione dei Lavori.

#### **Art. 10 - PENALI PER RITARDATA ESECUZIONE**

La penale per ritardata ultimazione è verrà applicata per il ritardo rispetto al tempo assegnato per l'ultimazione di ciascun affidamento di lavori e sarà commisurata all'importo di quel singolo ordinativo, nella misura dell'uno per mille dell'importo di affidamento per ogni giorno di ritardo rispetto alla data prevista di ultimazione dei lavori.

Le penali di cui sopra verranno iscritte a debito dell'Appaltatore negli atti contabili. Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore all'importo del 10% dell'accordo quadro, il responsabile del procedimento avvierà le procedure previste dall'art.136 del Regolamento.

#### **Art.11 - SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI**

Qualora vi siano dei motivi che impedissero temporaneamente l'utile prosecuzione dei lavori di uno specifico contratto, il Responsabile Unico del Procedimento, dietro proposta del Direttore dei Lavori dell'Appaltatore, ne disporrà la sospensione, ordinandone la ripresa quando siano cessate le cause che l'hanno determinata. Durante i periodi di sospensione saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri specificati all'art.23 del presente Capitolato. Contemporaneamente potranno essere continuate lavorazioni relative ad un altro contratto.

Per la sospensione disposta nei casi, modi e termini indicati dal primo e secondo comma del presente articolo, non spetterà all'Appaltatore alcun compenso o indennizzo.

#### **Art. 12 - COPERTURE ASSICURATIVE**

L'appaltatore è obbligato a stipulare polizze assicurative, per eventuali danneggiamenti, nel corso dell'esecuzione dei lavori, subiti da impianti, anche preesistenti, di massimale non inferiore a € 400.000,00 anch'essa valida fino all'emissione del certificato di collaudo o regolare esecuzione relativo all'interesse dell'accordo-quadro, ai sensi e con le modalità di cui all'art.125 del DPR207/2010.

### **Art.13 - PAGAMENTI**

All'Appaltatore saranno corrisposti, nell'ambito dell'accordo-quadro, pagamenti ogni qualvolta egli abbia ultimato i lavori attinenti allo specifico contratto ove l'importo dello stesso non superi € 30.000,00 lordi; ove l'importo sia superiore ad € 30.000,00 si emetteranno pagamenti in acconto per la metà dell'importo di affidamento.

Ciascun pagamento sarà subordinato alla reale effettuazione a regola d'arte dei lavori affidati, asseverata dal Direttore dei Lavori e a seguito dell'emissione del relativo certificato di pagamento. Il pagamento avverrà nei termini ordinari previsti dalla legge a seguito di ricezione di fattura regolarizzata fiscalmente e previa dichiarazione da parte dell'organo competente della Società di avere ricevuto la prestazione e di averla riscontrata conforme alle prescrizioni specifiche dell'affidamento.

Il certificato di pagamento dell'ultimo contratto sarà emesso contestualmente al raggiungimento dell'importo dell'accordo-quadro, accertata e certificata dalla Direzione Lavori come prescritto.

Il pagamento avverrà nei termini ordinari previsti dalla legge a seguito di ricezione di fattura regolarizzata fiscalmente e previa dichiarazione da parte dell'organo competente della Società di avere ricevuto la prestazione e di averla riscontrata conforme alle prescrizioni della lex specialis, per qualità e quantità.

E' fatto salvo, in sede contrattuale, l'accordo tra AMG ENERGIA S.p.A. e l'Appaltatore di prevedere, in deroga al D.lgs 231/2002, il pagamento delle fatture a 90 giorni dalla data di ricevimento delle stesse e previa dichiarazione da parte dell'organo competente della Società di avere ricevuto la prestazione e di averla riscontrata conforme alle prescrizioni della lex specialis per la natura e la quantità delle lavorazioni.

La rata di saldo sarà pagata dopo l'emissione del certificato di collaudo e/o di regolare esecuzione previa attestazione del regolare adempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi contributivi ed assicurativi.

La contabilizzazione dei lavori sarà effettuata a misura, applicando i prezzi di Elenco, al netto del ribasso di contratto o quelli dell'offerta prezzi, alle quantità delle rispettive categorie di lavoro.

### **Art.14 – ACCERTAMENTO E MISURAZIONE DEI LAVORI**

I materiali e le forniture da impiegare nelle opere da eseguire dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia ed inoltre corrispondere alla specifica normativa del presente capitolato o degli altri atti contrattuali. Si richiamano peraltro espressamente, a tal fine, le prescrizioni delle norme U.N.I., C.N.R., C.E.I. . Salvo diversa indicazione, i materiali e le forniture proverranno da quelle località che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della direzione lavori, ne sia riconosciuta l'idoneità e la rispondenza ai requisiti prescritti.

L'Appaltatore è obbligato a prestarsi, in qualsiasi momento, ad eseguire o far eseguire presso il laboratorio o istituto indicato, ove richiesto, tutte le prove prescritte dal presente capitolato o dalla Direzione Lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi, nonché sui manufatti realizzati. Il prelievo dei campioni, da eseguire secondo le norme del C.N.R., verrà effettuato in contraddittorio e sarà appositamente verbalizzato.

Tutte le forniture, i materiali e le categorie di lavoro sono soggetti all'approvazione della direzione lavori che ha facoltà insindacabile di richiedere la sostituzione o il

rifacimento totale o parziale del lavoro eseguito; in questo caso l'Appaltatore dovrà provvedere, con immediatezza e a sue spese, all'esecuzione di tali richieste, eliminando inoltre, sempre a suo carico, gli eventuali danni causati.

L'Appaltatore farà sì che tutti i materiali mantengano, durante il corso dei lavori, le stesse caratteristiche riconosciute ed accettate dalla direzione lavori. Qualora in corso d'opera, i materiali e le forniture non fossero più rispondenti ai requisiti prescritti o si verificasse la necessità di cambiare gli approvvigionamenti, l'Appaltatore sarà tenuto alle relative sostituzioni e adeguamenti senza che questo costituisca titolo ad avanzare alcuna richiesta di variazione prezzi.

Tutti gli impianti presenti nell'appalto da realizzare e la loro messa in opera completa di ogni categoria o tipo di lavoro necessari alla perfetta installazione, saranno eseguiti nella totale osservanza delle prescrizioni e delle disposizioni impartite dalla direzione lavori, delle specifiche del presente capitolato e degli altri atti contrattuali, delle leggi, norme e regolamenti vigenti in materia.

L'Appaltatore resta, comunque, totalmente responsabile di tutte le forniture e della buona esecuzione di tutti i lavori, la cui accettazione effettuata dalla direzione lavori non pregiudica i diritti che il Committente si riserva di avanzare in sede di regolare esecuzione o nei tempi previsti dalle garanzie fornite per l'opera e le sue parti.

La Direzione Lavori potrà procedere in qualunque momento all'accertamento ed alla misurazione delle opere compiute; ove l'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale, i maggiori oneri che si dovranno per conseguenza sostenere gli verranno addebitati.

L'appaltatore, raggiunto l'importo di contratto di ogni lavoro, dovrà comunicare alla D.L. tale avvenuto raggiungimento, richiedendo la contabilizzazione degli stessi e l'emissione del relativo certificato di pagamento. Tale richiesta di accertamento e misurazione delle opere compiute dovrà essere inoltre effettuata per tutte le opere, per le quali lavorazioni successive, non ne consentano di accertarne la regolare esecuzione né la corretta contabilizzazione. In tal caso saranno a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri di dismissione, saggi ed quant'altro necessario affinché la D.L. possa accertare la regolare esecuzione delle lavorazioni non riscontrabili direttamente. Qualora la D.L. non dovesse raggiungere il convincimento della corretta esecuzione delle lavorazioni potrà richiedere il rifacimento delle opere necessarie o non allibrare le opere di cui non è riuscito a valutare la regolare esecuzione. In tali casi, inoltre, l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta di maggiori compensi per eventuali ritardi nella contabilizzazione e nell'emissione dei certificati di pagamento.

## **Art. 15 - MANUTENZIONE DELLE OPERE**

Qualora nel periodo intercorrente tra l'ultimazione dei lavori e l'emissione del certificato di regolare esecuzione, si verificassero degli ammaloramenti o dei dissesti nei manufatti e nelle relative opere d'arte, per fatto indipendente dalla qualità di esecuzione dei lavori da parte dell'Appaltatore, questo avrà l'obbligo di notificare detti eventi all'Amministrazione entro cinque giorni dal loro verificarsi, per le necessarie constatazioni che la stessa dovrà disporre.

L'Appaltatore tuttavia, su esplicita richiesta, sarà tenuto a porre in atto tutti gli interventi riparatori e di ripristino necessari con orari lavorativi, se occorre, estesi anche alle ore notturne.

#### **Art.16 - DISCORDANZE NEGLI ATTI DI CONTRATTO - PRESTAZIONI ALTERNATIVE**

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l'Appaltatore ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta all'Amministrazione appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l'Appaltatore rispetterà, nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: Contratto - Elenco Prezzi - Capitolato Speciale d'Appalto.

L'Appaltatore dovrà comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato avendo gli stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori prescrizioni riportate negli altri atti contrattuali.

#### **Art.17 - PROPRIETA' DEGLI OGGETTI TROVATI**

L'Amministrazione, salvo i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, si riserva la proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia che si rinvenivano durante l'esecuzione dei lavori.

#### **Art. 18 - LAVORO NOTTURNO E IN PERIODI FESTIVI – MOLTEPLICITA' DI AFFIDAMENTI**

Qualora per l'esecuzione delle opere dovesse rendersi necessaria, anche a seguito di precise ordinanze dell'Amministrazione Comunale di Palermo o per esigenze specifiche di talune lavorazioni, l'esecuzione di lavori nelle ore notturne, la Direzione potrà richiedere che i lavori siano proseguiti ininterrottamente anche di notte. Per tale incombenza nessun particolare indennizzo spetterà all'Appaltatore.

L'impresa aggiudicataria dovrà inoltre garantire la possibilità di intervento delle proprie maestranze anche in periodi di ferie estive, natalizie, etc. senza addurre a tal fine impedimenti legati alla collocazione in ferie dei lavoratori, prevedendo pertanto una turnazione degli stessi nei periodi di ferie. Anche per tale incombenza nessun particolare indennizzo spetterà all'Appaltatore.

L'impresa aggiudicataria dovrà in ogni caso approntare una forza lavorativa tale da far fronte anche a due affidamenti contemporaneamente ove la Stazione Appaltante avesse necessità di intraprendere più opere contemporaneamente, con un preavviso di sette giorni da inoltrare mediante fax e/o posta elettronica certificata.

Ove l'impresa aggiudicataria non dovesse ottemperare a tali obblighi, la Stazione appaltante avrà il diritto di procedere, a sua discrezione, all'esecuzione d'ufficio dei lavori od alla risoluzione del contratto in danno dell'Appaltatore stesso, ai sensi dell'art.108 del DLGs 50/2016 e degli artt.1453-1454 del Codice Civile.

#### **Art. 19 - DISCIPLINA NEI CANTIERI**

L'Appaltatore dovrà mantenere la perfetta disciplina e pulizia nei cantieri impegnandosi ad osservare ed a fare osservare ai propri agenti ed operai le obbligazioni nascenti dal contratto. La Direzione Lavori potrà esigere il cambiamento di tale personale



per insubordinazione, incapacità o grave negligenza, ferma restando la responsabilità dell'Appaltatore per i danni o le inadempienze causati da tali mancanze.

Per la cattiva tenuta del cantiere ed il non idoneo comportamento delle maestranze verrà applicata una penale pari a € 2.500,00 (Euro duemilacinquecento/00) per ogni volta che viene rilevata l'infrazione e qualora, a seguito di avviso, l'Appaltatore non provveda agli adempimenti relativi entro cinque giorni.

## **Art. 20 - TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI**

L'Appaltatore è obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti occupati nei lavori oggetto del presente contratto e, se cooperativa, anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nel settore, per la zona e nei tempi in cui si svolgono i lavori ed a continuare ad applicare i suddetti contratti anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

L'Appaltatore si obbliga in particolare ad osservare le clausole dei contratti collettivi nazionali relative al trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e festività, ed a provvedere all'accantonamento degli importi relativi nei modi previsti.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore fino alla data dell'ultimazione dei lavori. L'Appaltatore dovrà altresì osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, comunicando, prima dell'inizio dei lavori e comunque non oltre 15 giorni dalla consegna, gli estremi della proprie posizioni previdenziali ed assicurative.

A garanzia di tali obblighi sarà operata sull'importo netto progressivo dei lavori una ritenuta dello 0,50 %, salvo le maggiori responsabilità dell'Appaltatore.

## **Art. 21 - ESTENSIONE DI RESPONSABILITÀ - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI**

L'Appaltatore sarà responsabile nei confronti dell'Amministrazione del rispetto delle disposizioni del precedente articolo anche da parte dei subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto non sia autorizzato non esime l'Appaltatore da detta responsabilità, fatta salva, in questa ipotesi l'applicazione delle sanzioni per l'accertata inadempienza contrattuale e senza pregiudizio degli altri diritti dell'Amministrazione. In caso di violazione degli obblighi suddetti e di quelli di cui all'art.25 e sempre che la violazione sia stata accertata dall'Amministrazione o denunciata al competente Ispettorato del Lavoro, l'Amministrazione opererà delle trattenute di garanzia del 20% sui certificati di pagamento, previa diffida all'Appaltatore a corrispondere, entro il termine di cinque giorni, quanto dovuto o comunque a definire la vertenza con i lavoratori, senza che ciò possa dar titolo a risarcimento di danni od a pagamento di interessi sulle somme trattenute .

## **Art.22 - DANNI DI FORZA MAGGIORE**

Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili od eccezionali e per i quali l'Appaltatore non abbia trascurato le normali ed ordinarie precauzioni.

Per i danni causati da forza maggiore si applicano le norme dell'art. 166 del DPR 207/2010. L'Appaltatore è tenuto a prendere tempestivamente ed efficacemente tutte le misure preventive atte ad evitare danni od a provvedere alla loro immediata eliminazione ove gli stessi si siano già verificati. Questi danni dovranno essere denunciati immediatamente, ed in nessun caso, sotto pena di decadenza, oltre i cinque giorni da quello dell'avvenimento.

Il compenso spettante all'Appaltatore per la riparazione delle opere danneggiate sarà limitato esclusivamente all'importo dei lavori di ripristino ordinati ed eseguiti, valutati a prezzo di contratto. Questo anche nel caso che tali danni dovessero verificarsi nel periodo intercorrente tra l'ultimazione dei lavori ed il collaudo.

Nessun compenso sarà dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza dell'Appaltatore o dei suoi dipendenti; resteranno inoltre a totale carico dell'Appaltatore i danni subiti dalle opere provvisorie, dalle opere non ancora misurate o ufficialmente riconosciute, nonché i danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili o di ponti di servizio e, in generale, di quant'altro occorra all'esecuzione piena e perfetta dei lavori.

### **Art. 23 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE**

Oltre gli oneri di cui al Capitolato Generale, ed agli altri specificati nel presente Capitolato Speciale, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi perché anche di essi si è tenuto conto nella formazione dei prezzi.

- 1) La formazione di cantieri attrezzati, in relazione all'entità delle opere, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione dei lavori.
- 2) L'impresa appaltatrice deve necessariamente possedere, per lo svolgimento dei lavori oggetto del presente appalto, idonee attrezzature e mezzi d'opera. In particolare, l'appaltatore, al momento della stipula del contratto dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, di avere la disponibilità, almeno, delle seguenti apparecchiature:
  - scale di varia altezza
  - macchina per esecuzione di traccie
  - martelletto demolitore per piccoli scavi e/o saggi
  - automezzi per il trasporto delle attrezzature
  - capicordatrice pneumatica;
  - saldatrice ad arco;
  - strumentazione di misura elettrica (tester, pinze amperometriche, apparecchiatura omologata per misure di resistenza di terra e prova differenziali; misuratore d'isolamento);
  - utensileria elettrica con manici isolanti
  - utensileria meccanica completa.
- 3) Le eventuali indennità dovute per le occupazioni provvisorie delle aree eventualmente necessarie per il deposito di materiale, provviste di qualsiasi genere ed entità.
- 4) Il pagamento delle tasse per concessione dei permessi comunali, sia per la licenza che per l'eventuale occupazione temporanea del suolo pubblico, ed il pagamento di ogni tassa presente e futura.
- 5) Rimane a carico dell'impresa la redazione del Piano Operativo/Sostitutivo di Sicurezza per i lavori di che trattasi. In esso, tra l'altro, dovranno essere indicati il responsabile dell'impresa per la sicurezza, il quale è il solo ed unico responsabile dell'incolumità dei lavoratori e di eventuali terzi o cose danneggiate, senza che

l'appaltatore possa avanzare diritti di ulteriori compensi oltre quelli derivanti dai prezzi di Elenco e rimanendo sollevata l'Amministrazione per ogni incidente che avesse a verificarsi durante i lavori stessi pere inosservanza delle misure contenute nel Piano medesimo.

- 6) Sarà obbligo dell'appaltatore di adottare, nell'esecuzione di tutti i lavori, i procedimenti e la cautela necessaria per garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni dei beni pubblici e privati. A tal fine sarà necessaria la stretta osservanza del Piano Operativo di Sicurezza e/o dell'eventuale Piano di Sicurezza e Coordinamento ove esistente. I danni eventuali a persone e cose saranno a carico dell'impresa e da questa risarciti agli aventi diritto, restandone sollevata l'Amministrazione nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza.
- 7) Consentire il libero accesso, in qualsiasi momento, nei cantieri e nelle annesse officine di produzione dei materiali, al che eserciti la direzione e la sorveglianza dei lavori per eseguirvi le prove ed i controlli previsti nel presente capitolato e sostenere tutte le spese all'uopo necessarie per la mano d'opera di tutte le prove che la direzione ritenga di fare.
- 8) Custodire il materiale di proprietà dell'Amministrazione anche se proveniente da demolizione o precedenti lavori ed impiegarli eventualmente secondo le disposizioni della Direzione.
- 9) L'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente dovrà assumere a sua cura e spese, quale direttore tecnico, un tecnico professionalmente abilitato, iscritto all'albo di competenza, comunicando a mezzo raccomandata sia all'Azienda sia all'Ispettorato del lavoro il nominativo e le eventuali variazioni. Il Direttore tecnico, assunto e dipendente dall'impresa, avrà l'obbligo di adottare, indipendentemente dalle disposizioni generali che potrà ricevere dalla D.L., tutte le precauzioni ed i provvedimenti che riterrà necessari per assolvere al suo mandato, sollevando completamente da ogni responsabilità sia civile che penale, tanto la D.L. quanto l'Azienda da qualunque omissione e cautela. Tale persona dovrà dichiarare per iscritto l'accettazione dell'incarico e dovrà assumere dimora, per tutta la durata dei lavori, in luogo prossimo agli stessi.
- 10) Sono a carico dell'Impresa le spese tutte del contratto, copiatura e carta da bollo, stampati e in generale le spese di qualsiasi atto amministrativo legale inerente alla esecuzione del contratto estensivamente anche alla tassa di registro e bollo. Tutti gli oneri fiscali saranno applicati come per legge.
- 11) E' fatto obbligo all'appaltatore di assicurare un servizio di reperibilità per interventi nell'arco delle 24 ore su richiesta della D.L. Per detto servizio non è previsto alcun compenso oltre a quello previsto nelle singole voci di Elenco.
- 12) La fornitura di cartelli indicatori e la relativa installazione, nel cantiere di lavoro, I cartelloni, delle dimensioni minime di mt. 1,00 x 2,00 recheranno a colori indelebili la denominazione dell'Ente finanziatore, quella dell'Ente appaltante, la località di esecuzione dei lavori, l'oggetto e l'importo degli stessi nonché la denominazione dell'Ente preposto alla Direzione.  
Tanto i cartelli che le armature di sostegno dovranno essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza e di decoroso aspetto .

#### **Schema tipo di cartello Indicatore**

- Amministrazione Appaltante : AMG ENERGIA S.p.A.
- Ufficio competente .....
- Titolo del lavoro in appalto .....

- Impresa/e esecutrice/i (compresi dati di Iscrizione alla C.C.I.A.A.).....
- Importo complessivo dei lavori .....
- Progettista .....
- Direttore dei lavori .....
- Direttore del cantiere .....

Per la mancanza od il cattivo stato del prescritto numero di cartelli indicatori, sarà applicata all'Appaltatore una penale di € 52,00 (*diconsi EURO cinquantadue e 0 centesimi*). Sarà inoltre applicata una penale giornaliera di € 52,00 (*diconsi EURO cinquantadue e 0 centesimi*) dal giorno della constatata inadempienza fino a quello dell'apposizione o riparazione del cartello mancante o deteriorato. L'importo delle penali sarà addebitato sul certificato di pagamento in acconto, successivo all'inadempienza.

- 13) La pulizia quotidiana del cantiere e dei suddetti locali, compreso il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta anche se lasciati da altre Ditte.
- 14) L'esecuzione di modelli e campionature di lavori, materiali e forniture che venissero richiesti dalla Direzione Lavori e la conservazione dei campioni fino all'ultimazione, muniti di sigilli controfirmati dalla Direzione Lavori e dall'Appaltatore, in idonei locali o negli uffici direttivi.
- 15) L'esecuzione presso gli istituti indicati, di tutte le prove ed i saggi che verranno ordinati dalla Direzione dei lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente Ufficio direttivo munendoli di suggelli a firma del Direttore dei lavori e dell'impresa nei modi più adatti a garantirne l'autenticità.
- 16) Lo sgombero e la pulizia del cantiere entro due giorni dall'ultimazione dei lavori, con la rimozione di tutti i materiali residuali, i mezzi d'opera, le attrezzature etc.
- 17) L'assicurazione contro gli infortuni di tutte le maestranze, personale della D.L. e dei suoi collaboratori, del personale di sorveglianza e di qualsiasi altro soggetto che per motivi attinenti alla esecuzione dei lavori (controllo, sorveglianza, forniture di prestazioni) debba frequentare il cantiere. Non si provvederà al pagamento degli stati di avanzamento se non verrà fornita alla D.L. copia autentica della relativa polizza.
- 18) La riparazione di eventuali danni che, in dipendenza delle modalità di esecuzione dei lavori, possano essere arrecati a persone o a proprietà pubbliche e private sollevando da qualsiasi responsabilità sia l'Amministrazione appaltante che la Direzione dei lavori o il personale di sorveglianza e di assistenza.
- 19) La fornitura di fotografie delle lavorazioni nel formato, numero e frequenza prescritti dalla Direzione Lavori. Alla osservanza di tale onere rimane subordinato il pagamento del relativo certificato di acconto.
- 20) L'autorizzazione del libero accesso alla Direzione Lavori ed ai suoi collaboratori ed al personale di sorveglianza, in qualsiasi momento, nei cantieri di lavoro o di produzione dei materiali per le prove, i controlli, le misure e le verifiche previste dal presente Capitolato.
- 21) La riparazione dei danni che, per ogni causa o per negligenza dell'Appaltatore, fossero apportati ai materiali forniti o dai lavori da altri compiuti.
- 22) La conservazione ed il ripristino delle vie, dei passaggi e dei servizi, pubblici o privati, che venissero interrotti per l'esecuzione dei lavori, provvedendosi a proprie spese con opportune opere provvisorie.
- 23) La fornitura di divise e targhette identificative agli operai con l'indicazione della ditta esecutrice dei lavori.

- 24) Fornire alla D.L. almeno bimestralmente le certificazioni rilasciate da INPS, INAIL e Cassa edile; a tale fornitura è subordinata l'emissione del certificato di pagamento.

#### **Art. 24 - ESECUZIONE D'UFFICIO, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Nel caso in cui l'Appaltatore si rifiutasse di eseguire un qualsiasi Ordine di Servizio emesso dalla Direzione Lavori, od opponesse diniego all'immediato rifacimento di opere male eseguite o all'esecuzione delle opere mancanti, alla demolizione e sostituzione di quelle non rispondenti alle condizioni contrattuali, l'Amministrazione appaltante avrà il diritto di procedere, a sua discrezione, all'esecuzione d'ufficio dei lavori od alla risoluzione del contratto in danno dell'Appaltatore stesso, ai sensi e con le modalità di cui all'art.108 c3 del DLGs 50/2016. Analogamente, a discrezione della Amministrazione appaltante, si precederà all'esecuzione d'ufficio dei lavori od risoluzione del contratto in danno qualora l'appaltatore venisse meno ad uno qualsiasi dei suoi obblighi contrattuali, ivi compresi gli oneri e gli obblighi di cui al precedente art.23.

Per l'esecuzione d'ufficio l'Amministrazione potrà avvalersi delle somme da liquidarsi all'Appaltatore, di quelle depositate in garanzia e di ogni altra somma che risultasse a credito dello stesso in dipendenza del contratto. L'eccedenza delle spese per l'esecuzione d'ufficio si riterrà a carico dell'Appaltatore che dovrà immediatamente rifonderle ai prezzi correnti e senza alcun ribasso percentuale.

#### **Art. 25 - SUBAPPALTO NOLI A CALDO E CONTRATTI DI FORNITURA**

Salvo diverse condizioni disposte dalla legge, non è consentito l'affidamento in subappalto o in cottimo per la realizzazione dell'intera opera appaltata e comunque per la totalità dei lavori della categoria prevalente, sotto pena della immediata risoluzione del contratto, di perdita della cauzione e del pagamento degli eventuali danni.

Negli altri casi tale affidamento è sottoposto alle seguenti condizioni:

- a) che l'Appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta le opere che intende subappaltare o concedere in cottimo e, per i lavori ad alta specializzazione individuati dal Ministro dei LL.PP. con riferimento alle categorie delle tabelle di classificazione dell'A.N.C., abbia indicato inoltre una o più imprese subappaltatrici al fine di eseguire dette opere;
- b) che lo stesso comunichi all'Amministrazione i nominativi dei soggetti cui intende subappaltare o dare in cottimo i lavori;
- c) che l'Impresa affidataria del subappalto o del cottimo sia certificata per categorie e classifiche di importi corrispondenti ai lavori da realizzare, salvo i casi in cui è sufficiente l'iscrizione alla Camera di commercio industria, artigianato ed agricoltura;
- d) che non sussista, nei confronti dell'Impresa affidataria del subappalto o cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni.

L'Appaltatore dovrà praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20 %. Il contratto tra lo stesso e l'Impresa subappaltatrice dovrà essere trasmesso in copia autentica all'Amministrazione ed alla Direzione Lavori entro venti giorni dalla data di stipula. Esso dovrà allegare alla copia autentica del contratto le certificazioni di cui alla lettera c) e la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del C.C. con l'impresa affidataria del subappalto o

del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di associazione temporanea, società o consorzio.

L'importo dei lavori affidati in subappalto od in cottimo, in rapporto alle disposizioni del bando, potrà essere corrisposto all'interessato direttamente od indirettamente. Nel primo caso l'Appaltatore comunicherà all'Amministrazione la parte dei lavori eseguiti dal subappaltatore o cottimista con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. Nel secondo caso è fatto obbligo all'Appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. È vietata inoltre l'associazione anche in partecipazione o il raggruppamento temporaneo di imprese concomitante e successivo all'aggiudicazione della gara. La violazione della disposizione comporterà l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto.

L'esecuzione delle opere e dei lavori affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. È altresì vietato di affidare ad intermediari, siano questi dipendenti, terzi o società anche se cooperative, lavori da eseguirsi a cottimo da prestatori di opere assunti e retribuiti da tali intermediari.

È vietata infine qualunque cessione di credito e qualunque procura che non siano riconosciute dall'Amministrazione.

L'Impresa subappaltatrice dovrà avere i seguenti requisiti:

a) Idoneità tecnica

- elenco dei lavori eseguiti negli ultimi tre anni corredato da certificati di buona esecuzione per i lavori più importanti indicanti l'importo, il periodo ed il luogo di esecuzione dei lavori stessi e precisamente se essi furono effettuati a regola d'arte e con buono esito;
- dichiarazione circa l'organizzazione dell'Impresa, con indicazione dell'organico e dei responsabili tecnici, dei cui titoli di studio verrà allegata la documentazione.

b) Requisiti soggettivi

- certificazione delle competenti autorità attestante la cittadinanza italiana, ovvero la cittadinanza degli Stati aderenti alla CEE, ovvero la residenza in Italia per gli stranieri imprenditori ed amministrativi di società commerciali legalmente costituite purché appartengono a Stati che concedono trattamento di reciprocità nei riguardi di cittadini italiani;
- certificazione del Casellario Giudiziale o di un documento equivalente in base alla legislazione dello Stato di appartenenza del richiedente se questi sia cittadino straniero non residente in Italia da cui risulti l'assenza di precedenti penali e di carichi pendenti ovvero di procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art.3 della legge 27 dicembre 1956 n.1423;
- dichiarazione giurata circa l'assenza di procedimenti in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art.3 della legge 27 dicembre 1956 n.1423 o di una delle cause ostative dagli articoli 10 e 10ter della legge 31 maggio 1963 n.575.

Le certificazioni e le dichiarazioni di cui sopra saranno riferite al titolare dell'Impresa; al direttore tecnico della stessa, se questi sia persona diversa; al direttore tecnico ed a tutti i componenti quando trattasi di Società in nome collettivo; al direttore tecnico ed a tutti gli accomandatari, nel caso di Società in accomandita semplice; al direttore tecnico ed agli amministratori muniti di rappresentanza per ogni altro tipo di società o consorzio.

- Certificati rilasciati dalle amministrazioni o enti competenti in base alla legislazione dello Stato di appartenenza ovvero una dichiarazione giurata resa dall'interessato innanzi al pretore o al sindaco del luogo ove ha sede l'Impresa o da un notaio; per le imprese straniere non aventi sede in Italia costituisce altresì prova sufficiente una dichiarazione giurata resa innanzi ad una autorità giudiziaria o amministrativa, ad un notaio od a qualsiasi altro pubblico ufficiale autorizzato a ricevere in base alla legislazione dello Stato straniero o degli Stati in cui non esista una tale dichiarazione, una dichiarazione solenne, che attestino:
  - l'osservanza degli obblighi circa le dichiarazioni e conseguenti adempimenti in materia di contributi sociali secondo la legislazione italiana o del Paese di residenza, nonché: l'osservanza degli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i conseguenti adempimenti in materia di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana;
- certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato con l'indicazione dell'attività specifica della ditta; se cittadino non residente in Italia certificato di iscrizione nel registro professionale dello Stato di residenza;
- per le Società saranno inoltre forniti: copia autentica dell'atto costitutivo ed un certificato della cancelleria del tribunale o documento equivalente in base alla legislazione dello Stato in cui ha sede la società rilasciato da non oltre due mesi, dal quale risulti che la società non si trova in stato di liquidazione o di fallimento o di concordato si siano verificate nel quinquennio anteriore alla data di cui sopra.

L'Impresa consegnerà la richiesta completa delle documentazioni prescritte al Direttore dei Lavori, il quale provvederà in merito all'autorizzazione entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta.

Salve comunque le sanzioni previste all'art.21 della legge 13 settembre 1982 n.646 e relative modifiche, l'eventuale mancata osservanza da parte dell'appaltatore degli obblighi riguardanti le dichiarazioni giurate, nonché le autorizzazioni prescritte più sopra, verrà valutata dall'Amministrazione per i provvedimenti del caso, ivi compresa l'eventuale recissione del contratto.

## **Art. 26 - PREZZI DI ELENCO, REVISIONE**

I prezzi unitari e globali in base ai quali, sotto deduzione del pattuito ribasso d'asta, saranno pagati i lavori appaltati a misura, risultano dall'Elenco allegato al contratto o dall'offerta prezzi. Essi comprendono:

- a) - Per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporti, imposte, dazi, cali, perdite, sfridi, ecc. nessuna eccettuata, per darli pronti all'impiego a piè d'opera ;
- b) - Per gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del mestiere, nonché quote per assicurazioni sociali, per infortuni ed accessori di ogni specie;
- c) - Per i noli: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari ed i mezzi d'opera, pronti al loro uso.
- d) - Per i lavori: tutte le spese per i mezzi d'opera provvisori, nessuna esclusa e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

I prezzi medesimi, diminuiti del ribasso offerto e sotto le condizioni tutte del contratto e del presente CSA, s'intendono accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e quindi invariabili durante tutto il periodo di validità del presente accordo-quadro.

## **ART. 27 - MISURA E VALUTAZIONE DEI LAVORI**

La determinazione delle quantità delle opere eseguite sarà effettuata con misurazioni secondo le norme geometriche e secondo le voci in elenco; per le lavorazioni in economia dovranno essere compilate le liste settimanali delle persone e dei mezzi d'opera, con esclusione di quelli adibiti al trasporto di persone. Le quantità, come sopra determinate, saranno valutate in base ai prezzi riportati nell'elenco dei prezzi unitari. Detti prezzi, comprendono gli oneri derivanti da quanto stabilito nel presente Capitolato per la esecuzione delle opere previste a perfetta regola d'arte.

## **Art. 28 - RESPONSABILITA DELL'APPALTATORE**

L'Appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformità alle migliori regole dell'arte, della rispondenza di dette opere e parte di esse alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le norme di legge di regolamento.

Le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori, la presenza nei cantieri del personale di assistenza e sorveglianza e l'approvazione dei tipi, procedimenti e dimensionamenti strutturali e qualunque altro intervento devono intendersi esclusivamente connessi con la miglior tutela dell'Amministrazione e non diminuiscono la responsabilità dell'Appaltatore, che sussiste in modo assoluto dalla consegna dei lavori al collaudo, fatto salvo il maggior termine di cui agli artt. 1667 e 1669 del C.C.

## **Art. 29 - INDICAZIONI DELLE PERSONE CHE POSSONO RISCOUTERE**

La persona o le persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme dovute in acconto od a saldo, saranno indicate nel contratto.

Tale autorizzazione dovrà essere comprovata, nel caso di ditte individuali, mediante certificato della camera di Commercio e nel caso di Società mediante appositi atti legali.

La cessazione o la decadenza dell'incarico delle persone designate a riscuotere dovrà essere notificata tempestivamente all'Amministrazione, non potendosi, in difetto attribuire alla stessa lacuna responsabilità per pagamenti a persone non più autorizzate.

## **Art. 30 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Qualora sorgessero contestazioni fra la Direzione Lavori e l'Appaltatore, si procederà alla risoluzione di esse in via amministrativa a norma di regolamento secondo quanto previsto dall'art.6-Comma7 del DLgs 163/2006.

In particolare, qualora insorgessero contestazioni fra la Direzione Lavori e l'Appaltatore, egli avrà facoltà di apporre eventuali riserve sul registro di contabilità nei tempi e nei modi previsti negli artt.190 e 191 del DPR207/2010. Si procederà successivamente alla risoluzione di esse in via amministrativa mediante l'istituto dell'accordo bonario a norma dell'art.205 del DLgs 50/2016.



## CAPITOLO 2° - PRESCRIZIONI TECNICHE e VERIFICHE

### ART.31 – CANALIZZAZIONI

Le canalizzazioni entro le quali installare i circuiti elettrici potranno essere del tipo sotto-traccia o a vista. In ogni caso esse dovranno essere costituite da tubazioni in pvc conforme alla prova di tensione applicata con tensione di perforazione superiore a 2.000Veff a 50 Hz per 15 sec. , completo di marchio IMQ.

Le canalizzazioni saranno così eseguite:

- per le canalizzazioni sottotraccia si utilizzeranno tubi flessibili corrugati del tipo FMP di diametro non inferiore a mm20, cassette a murare in pvc complete di coperchio a vite;
- per le canalizzazioni a vista si dovranno utilizzare tubazioni rigide del tipo RK15 di diametro non inferiore a mm20, complete di apposita raccorderie per le giunzioni e idonee cassette in PVC di varia dimensione (quadrata, rettangolare o circolare), ma comunque aventi almeno IP44, fissate a parete con appositi tasselli ad espansione.

### ART.32 - IMPIANTI DI MESSA A TERRA.

In generale, l'impianto di dispersione verso terra delle correnti di guasto andrà realizzato in accordo alle CEI 64.8 per gli impianti con tensione fino a 1000V ed alle CEI 11.1 per gli impianti con tensioni superiori; l'impianto di dispersione relativo ad un sistema di protezione dalle scariche atmosferiche andrà realizzato in accordo alle CEI 81.1; gli impianti così realizzati dovranno anche soddisfare le vigenti norme antinfortunistiche (DPR 547/55 etc.).

I dispersori degli impianti di terra saranno realizzati con elementi verticali, in particolare: da tubi di rame di diametro esterno non inferiore a 30 mm e spessore minimo di 3 mm, profilati di acciaio zincato a caldo od in rame di dimensione trasversale non inferiore a 50 mm e spessore minimo di 5 mm; in ogni, in accordo alle CEI, caso la sezione "A" del dispersore non dovrà essere inferiore a quella così calcolata:

$$A = 1/k (I^2 t)^{1/2}$$

dove:

A : sezione in mm<sup>2</sup>;

I : quota parte della corrente di terra che scorre nel dispersore in ampere;

t : tempo di eliminazione del guasto in secondi;

k : fattore dipendente dal materiale, e delle temperature iniziali e finali del dispersore (valori tabulati nelle norme CEI).

I collegamenti dei sostegni o delle loro armature con i dispersori andranno eseguiti per mezzo di treccia, corda o piattina di rame di sezione non inferiore a 25 mm<sup>2</sup> disposta ad anello intorno al blocco di fondazione, a profondità compresa fra 0,5 ed 1 m; qualora necessario oltre al dispersore principale potrà essere infisso un ulteriore dispersore verticale, ubicato ad una distanza di almeno tre metri dal primo, entrambi saranno collegati al conduttore costituente l'anello. Detta giunzione deve essere eseguita con morsetti a compressione o a bullone con bulloni di diametro non inferiore a 10mm .

### ART.33 - MONTAGGIO DI QUADRI ELETTRICI

Il cablaggio di quadri elettrici per impianti di pubblica illuminazione in derivazione dovrà avvenire con il massimo scrupolo e nella puntuale osservanza degli schemi forniti

dalla D.L. e delle Norme di riferimento CEI 23-51 e 17-13.

Tutti i materiali per il cablaggio dei quadri, gli involucri, gli interrottori e le apparecchiature dovranno essere certificate IMQ.

Tutti i circuiti dovranno essere installati prendendo in adozione tutti gli accorgimenti per evitare surriscaldamenti e contatti accidentali. Detti circuiti devono essere riportati in morsettiera utilizzando capicorda a schiacciamento da attestare alla barra DIN mediante serraggio tale da evitare scintillamenti e conseguenti surriscaldamento. Tutti i circuiti dovranno essere numerati e dovranno essere realizzate targhette con diciture chiaramente indicanti l'utilizzazione del relativo circuito.

Per ciascun quadro, infine, dovrà essere emessa la certificazione di prodotto a cura del Legale Rappresentante dell'impresa nella quale dovranno essere riportate tutte le caratteristiche dei materiali impiegati e le verifiche termiche e di isolamento del quadro stesso.

## **ART.34 -MODALITÀ DI INSTALLAZIONE DEI CAVI**

A seconda dei casi, dovrà adottarsi una delle seguenti disposizioni, in accordo a quanto previsto dalle CEI 11.17 (Impianti di distribuzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica - Linee in cavo) e CEI 11.4 (Esecuzione delle linee elettriche aeree esterne):

- posa di cavi elettrici isolati, sotto guaina, in cunicoli praticabili;
- posa di cavi elettrici isolati, sotto guaina, in tubazioni che siano interrate o non interrate, o in cunicoli non praticabili;
- posa aerea di cavi elettrici, isolati non sotto guaina, o di conduttori elettrici nudi;
- posa aerea di cavi elettrici isolati, sotto guaina, autoportanti o sospesi a corde portanti o fissati ai muri dei fabbricati;

Per la tensione di isolamento dei cavi, sotto guaina o meno, si dovrà far riferimento alle suddette norme CEI, lo stesso dicasi per quanto riguarda la posa dei cavi in relazione a: temperatura di posa, raggi di curvatura, sollecitazioni a trazione, distanze di rispetto.

### *a) posa di cavi elettrici isolati, sotto guaina, in cunicoli praticabili:*

I cavi saranno posati:

- entro canalette di materiale idoneo: cemento, cemento rinforzato con fibre, PVC etc., tenuti in sito da mensoline in piatto o profilato di acciaio zincato o da mensole di calcestruzzo armato;
- dovendo disporre i cavi su più strati, dovrà essere assicurato un distanziamento fra strati successivi pari ad almeno una volta e mezzo il diametro del cavo maggiore nello strato sottostante con un minimo di 3 cm, allo scopo di assicurare la libera circolazione dell'aria;
- per il dimensionamento dei supporti e dei mezzi di fissaggio in opera (grappe murate, chiodi sparati etc.) dovrà essere tenuto conto oltre al peso dei cavi da sostenere in rapporto al distanziamento dei supporti, di massima stabilito intorno a 70 cm, anche tutti i prevedibili carichi aggiuntivi in fase di installazione, manutenzione ed esercizio (dilatazioni termiche, sforzi elettrodinamici).

In casi particolari si potrà richiedere la zincatura a caldo di tutte le parti in acciaio.

### *b) posa di cavi elettrici isolati, sotto guaina, in tubazioni che siano interrate o in cunicoli non praticabili;*

- sul fondo dello scavo, sufficiente per la profondità di posa e privo di qualsiasi sporgenza o spigolo di roccia o di sassi, si dovrà costituire in primo luogo un letto di sabbia di fiume, vagliata e lavata, o di cava, vagliata, dello spessore di almeno 10 cm, sul quale si dovrà distendere il cavidotto in PVC.

- sulla sabbia così posta, qualora non sia stato inserito il tegolo di protezione meccanica, si dovrà infine effettuare una colata di calcestruzzo dosato a 150 Kg/mc d'impasto di spessore tale da ricoprire il tutto per uno spessore di almeno 5 cm
- l'asse del cavo, quello centrale se più cavi, dovrà ovviamente trovarsi sullo stesso piano verticale con l'asse della fila di mattoni;
- per la profondità di posa sarà generalmente seguito il concetto di avere i cavidotti posti sufficientemente al sicuro da possibili scavi superficiali per riparazioni ai manti stradali e cunette eventualmente sovrastanti, o movimenti di terra nei tratti a prato o giardino.
- il diametro della tubazione dovrà essere non inferiore ad 1,4 volte il diametro del cavo o del cerchio circoscrivente i cavi, sistemati a fascio;
- il distanziamento fra due successivi pozzetti o cassette sarà stabilito in funzione del tipo, del numero e delle dimensioni dei cavi da infilare. Tuttavia, per i cavi in condizioni medie di scorrimento e grandezza, il distanziamento resta stabilito di massima pari a 30 m circa se rettilineo ed a 15 m se con interposta curva.  
I cavi non dovranno in nessun caso subire curvature di raggio inferiore a quanto stabilito dalle CEI 11-17 in relazione alla natura del cavo stesso.

*c) posa aerea di cavi elettrici isolati, sotto guaina, o sospesi a corde portanti o fissati ai muri dei fabbricati;*

- saranno ammessi a questo di posa unicamente i cavi relativi a linee di prima classe, ovvero destinati a sopportare tensioni di esercizio non superiori a 1000 V, isolati in conformità alle norme CEI. .
- Valendo quanto suddetto, potranno essere impiegati cavi sospesi a treccia indipendente in acciaio zincato (sospensione americana) a mezzo di fibbie e ganci di sospensione, opportunamente scelti, sulla base delle sollecitazioni agenti, fra i tipi commerciali, intervallati non più di 40 cm l'uno dall'altro. Per la tenuta dei cavi sui sostegni, tramite le predette trecce di acciaio, si impiegheranno collari e mensole di ammarro opportunamente scelti fra i tipi commerciali, sulla base delle sollecitazioni agenti.

### **CAPITOLO III – Verifiche e prove**

#### **ART. 36 - VERIFICHE E PROVE PRELIMINARI**

Durante il corso dei lavori attinenti ogni affidamento che verrà assegnato nel presente accordo-quadro, la D.L. si riserva di eseguire verifiche e prove preliminari sugli impianti o parti degli stessi, in modo da poter tempestivamente intervenire qualora non fossero rispettate le condizioni del presente Capitolato e/o dello specifico intervento.

Le verifiche potranno consistere nell'accertamento della rispondenza dei materiali impiegati con quelli stabiliti, nel controllo delle installazioni secondo le disposizioni convenute (posizioni, percorsi ecc.), nonché in prove parziali di isolamento e di funzionamento e in tutto quello che può essere utile allo scopo sopra accennato. Dei risultati delle verifiche e delle prove di cui sopra, si dovrà compilare regolare verbale.

##### **PROVE SUI MATERIALI**

L'Azienda potrà indicare preventivamente eventuali prove da eseguirsi, in fabbrica o presso laboratori specializzati da precisarsi, sui materiali da impiegarsi negli impianti oggetto dell'appalto.

Le spese inerenti a tali prove non faranno carico all'Azienda, la quale si assumerà le sole spese per fare eventualmente assistere alle prove propri incaricati.

Non saranno in genere richieste prove per i materiali contrassegnati con il Marchio di qualità Italiano o equivalenti ai sensi della legge n.791 del 18 ottobre 1977.

##### **ACCETTAZIONE DEI MATERIALI**

I materiali dei quali sono stati richiesti i campioni potranno essere posti in opera solo dopo l'accettazione da parte della D.L., la quale dovrà dare il proprio responso entro sette giorni dalla presentazione, in difetto di che il ritardo graverà sui termini di consegna delle opere. Le parti si accorderanno per l'adozione, per i prezzi e per la consegna, qualora nel corso dei lavori si dovessero usare materiali non contemplati nel contratto.

La Ditta appaltatrice non dovrà porre in opera materiali rifiutati dall'Amministrazione appaltante, provvedendo quindi ad allontanarli dal cantiere.

#### **ART.37 - PROVE DI VERIFICA SUGLI IMPIANTI**

Durante il corso dei lavori attinenti ogni affidamento che verrà assegnato nel presente accordo-quadro, la Direzione Lavori potrà richiedere l'effettuazione di prove e misure elettriche atte a verificare la corretta installazione dei materiali e delle apparecchiature senza che l'Affidataria possa per questo pretendere compensi aggiuntivi.

L'Affidataria dovrà anzi essere in possesso di tutte le apparecchiature idonee a tal fine che dovrà mettere a disposizione dei tecnici incaricati dalla Direzione dei Lavori e/o dal Collaudatore

Prove da potere effettuare sono le seguenti:

- prove di tensione applicata
- prove di funzionamento di timers e di interruttori crepuscolari
- prove di funzionamento di interruttori differenziali
- misure della resistenza di terra di dispersori
- prove dell'isolamento dei conduttori
- prove di continuità dei conduttori

Alla fine di ogni sessione di prova si dovrà redigere apposito verbale da accludere agli atti della Direzione lavori, indicante data e orario della prova, condizioni ambientali, nominativi e qualifiche degli intervenuti, tipologia della prova e/o misura effettuata e relativi risultati. Detto verbale dovrà essere controfirmato in tutte le sue parti dagli intervenuti.